

GIACINTO DELLA CANANEA

INTERPRETAZIONI DELLA COSTITUZIONE
E VALUTAZIONI DELLA RICERCA:
INTERROGATIVI E IPOTESI

SOMMARIO: 1. Premessa problematica. – 2. Libertà (della ricerca) come entelechia? – 3. Una riserva di legge “relativa”: implicazioni. – 4. Esiste un “modello” di autorità indipendenti? – 5. Tradizioni scientifiche e rischi della standardizzazione.

1. Premessa problematica

L'incontro di studio organizzato dal Consiglio Universitario Nazionale, che ha fatto seguito a quello svoltosi all'inizio del 2011, era atteso da quanti, interessati non soltanto alle questioni di principio riguardanti l'università, intendevano cogliere l'occasione per discutere le modalità concrete con le quali la valutazione degli atenei e degli enti di ricerca ha avuto avvio. Il dibattito si è svolto tra studiosi di varie discipline ed esponenti delle istituzioni “tecniche”, con spunti di notevole interesse non solo sul piano pratico. Con il fascicolo di *Munus* il compito di mettere quegli spunti a disposizione di un pubblico più ampio può dirsi assolto. Su varie questioni di preminente importanza, il fascicolo reca contributi importanti sia all'informazione fattuale, sia all'interpretazione degli accadimenti.

Tuttavia, è difficile, se non impossibile, trasporre in una pubblicazione la varietà delle opinioni emerse nel corso di un incontro di studio così ampio. In esso, vi è stato consenso su alcuni, significativi, aspetti, ben evidenziati, in particolare, nella relazione di Cesare Pinelli: la necessità di ribadire il rilievo che la Costituzione italiana accorda all'autonomia universitaria e al tempo stesso la consapevolezza che non solo questa va intesa in senso plurale, ossia come autonomia “delle” università, ma anche che poche, tra queste ultime, si sono dotate di uffici e procedimenti per la valutazione della ricerca, vero «anello mancante»¹. Vi è stato, viceversa, dissenso su altri aspetti,

¹ C. Pinelli, *Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell'attività scientifica*, in questa *Rivista*.

d'importanza tutt'altro che marginale. Nel novero di tali aspetti, vi sono, in particolare, la cornice giuridica che definisce le regole e le procedure per la valutazione della ricerca, il ruolo che al suo interno le varie istituzioni pubbliche e private hanno o possono avere, le implicazioni che ne derivano per i beni tutelati dalla Costituzione, segnatamente la ricerca scientifica (art. 9) e l'autonomia delle università e delle istituzioni di alta cultura (art. 33)².

Nel convincimento che la posta in giuoco sia importante, non soltanto per quanti prestano la propria opera nelle università e in altre istituzioni, ma per la possibilità che, considerate nel loro complesso, esse consentano al nostro Paese di dialogare, anche in forma dialettica, con gli altri che partecipano alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca, mi propongo – in questo breve scritto – di esporre tre punti di vista che prospettano altrettante chiavi di lettura, più che dei contributi che vengono presentati in questo fascicolo, della discussione che li ha preceduti. Certamente, esse non sono le sole possibili, ma mi sembrano le più idonee a rendere espliciti i motivi del consenso e talune ragioni di dissenso critico rispetto ai contributi contenuti nel fascicolo. Si tratta, nell'ordine, di un certo modo di concepire la libertà scientifica e l'autonomia delle università; della tipologia di precetti che, in base alla Costituzione, concorrono a disciplinarne l'esplicazione; della configurazione delle istituzioni pubbliche cui spetta valutare i risultati conseguiti.

2. Libertà (della ricerca) come entelechia?

Va considerato, anzitutto, il modo astratto e insoddisfacente con cui la libertà scientifica e l'autonomia delle università vengono non di rado rappresentate tra i giuristi, a dire il vero più nei convegni e nei seminari che negli scritti. Le conseguenze concrete, interamente negative, di questo modo di concepire la libertà scientifica e l'autonomia sono messe in luce così bene nel contributo di Cesare Pinelli che è sufficiente richiamarle brevemente. Malgrado fosse venuto meno l'indiscusso prestigio del quale il corpo accademico ha goduto in passato, la distribuzione delle risorse finanziarie (decrementi) è per un lungo periodo proseguita sul presupposto che tutti gli esponenti della comunità scientifica avessero eguale diritto ad attingervi, senza che potessero assumere soverchio rilievo le differenze attinenti

² Fondamentali, in tema, M. Nigro, *Lo Stato italiano e la ricerca scientifica (profili organizzativi)* (1972), in *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 11996, 941; A. Orsi Battaglini, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali* (1990), in *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 2007, 1399.